

STATUTO

PAOLINA POGGI SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MENTANA RM VIA A MOSCATELLI
284

Numero REA: RM - 939207

Codice fiscale: 05853551009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 14118/8464 DEL 20 FEBBRAIO 2024	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art.1) A norma di quanto previsto dalla legge 381/1991 ed in particolare alla lettera	
	"a" e lettera b) dell'art.1 e art.4 e' costituita una società con la denominazione	
	"Paolina Poggi Soc. Coop. Sociale" con sede in Mentana (Roma).	
	Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite succursali. La	
	Cooperativa con la delibera dell'Assemblea potrà aderire alle Associazioni di	
	Rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto	
	nonché ad associazioni e consorzi di cooperative.	
	La durata della società è a tempo indeterminato.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.2) In attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b) della legge 8 novembre	
	1991, n. 381, la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire, anche	
	coniuntamente:	
	a) l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ;	
	b) lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa	
	di persone socialmente svantaggiate	
	c) la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci lavoratori prestano	
	la propria opera con continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali possibili.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la	
	cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	

	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni	
	di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende, verificandosi le	
	corrispondenti possibilità oggettive, far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e	
	sia interessato, ai benefici della mutualità.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Art. 3) Per il compimento del proprio scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti	
	e degli interessi dei soci, la cooperativa si propone di esercitare di gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o conto terzi, direttamente o	
	tramite convenzione:	
	la gestione di strutture turistiche quali a mero titolo esemplificativo villaggi, strutture	
	alberghiere, campeggi, agriturismo e bed & breakfast, piscine, stabilimenti balneari,	
	sale da gioco e sale da ballo, discoteche e night, l'organizzazione di spettacoli,	
	feste in piazza e non, attività teatrali, spettacoli musicali, formazione di équipe di	
	animazione e formazione professionale degli operatori che presteranno la propria	
	attività nella cooperativa e non o negli ambiti ad essi attinenti;	
	potrà inoltre curare la gestione di strutture sportivo ricreative quali palestre, piscine,	
	centri sportivi, campi di calcio, di golf, sia fornendo la propria attività organizzativa,	
	sia fornendo il proprio personale; curare inoltre corsi e tornei nelle varie discipline	
	sportive;	
	la cooperativa intende realizzare tra i propri scopi sociali anche lo svolgimento e la	
	gestione di servizi orientati alla persona in via prioritaria ma non esclusiva alla	
	risposta ai bisogni dei minori, puerpere, neo mamme, anziani, diversamente abili e	
	persone che si trovino in condizioni di disagio o svantaggio personale, psicofisico,	

	lavorativo e sociale; fornire servizi finalizzati alla socializzazione e alla riabilitazione	
	psicologica, logopedica, psicoterapica, psicomotoria, neuromotoria, motoria,	
	mediante terapie, sia individuali che di gruppo, per bambini, adolescenti, ed adulti;	
	fornire servizi socio-assistenziali domiciliari, servizi di telesoccorso, servizi di	
	sostegno e assistenza a persone che versano in condizioni di disagio o svantaggio	
	economico e sociale; ideare, progettare, realizzare e gestire strutture, rivolte ad	
	attività sanitarie e riabilitative sia diurne che residenziali, private e in convenzione	
	con la pubblica amministrazione rivolte a minori, anziani, disabili, quali a titolo	
	esemplificativo centri di accoglienza, strutture scolastiche, centri diurni, centri	
	residenziali, case famiglia, comunità alloggio.	
	La cooperativa potrà promuovere e realizzare attività educative, ricreative, culturali,	
	di animazione, di socializzazione, di formazione professionale, indirizzate in special	
	modo, verso gli appartenenti alle fasce più deboli della Società, quali minori,	
	anziani, invalidi fisici, psichici e sensoriali, ecc., per la loro preparazione	
	professionale e culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle relazioni	
	sociali. Ideazione, creazione e gestione di centri, strutture e progetti finalizzati allo	
	sviluppo armonico del fanciullo, servizi di nidi d'infanzia (quali asili nido, spazi baby,	
	micro-nido e scuole dell'infanzia), scuole materne, elementari o di altri ordini e	
	grado, ludoteche. Attività integrative a quelle scolastiche quali, soggiorni, campi	
	scuola, pre e dopo scuola, laboratori didattici e ricreativi.	
	Inoltre la cooperativa, per favorire l'inserimento lavorativo dei propri soci, potrà	
	gestire mense, bar, punti di ristorazione o altri servizi simili.	
	Inoltre la cooperativa potrà organizzare corsi di formazione professionale ed	
	educativi, seminari, convegni e stages rivolti a professionisti del settore, ad	
	operatori socio sanitari, animatori; screening nelle scuole, équipe per sostegno	

	scolastico nonché corsi di aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole materne,	
	elementare, media inferiore e superiore. Promozione, ideazione, creazione e	
	gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, rivolti sia a enti	
	pubblici che privati, al fine di fornire ulteriori opportunità lavorative in particolare a	
	categorie che versino in condizioni di disagio economico e sociale. Indagini,	
	ricerche e studi su tematiche inerenti gli ambiti d'intervento della cooperativa.	
	Attività di sostegno e prevenzione contro ogni tipo di discriminazione di genere,	
	culturale, e di religione e contro ogni tipo di abuso verso le fasce deboli della	
	popolazione, favorendo l'inserimento nel tessuto sociale di categorie svantaggiate,	
	quali ex carcerati, immigrati, tossicodipendenti, senza fissa dimora, nomadi,	
	richiedenti asilo politico attraverso la realizzazione di progetti e percorsi specifici.	
	Promozione, ideazione, creazione e gestione di servizi e progetti volti alla	
	sensibilizzazione ed alla educazione ambientale attraverso la realizzazione di	
	percorsi, laboratori, corsi e colonie e quant'altro necessario per una corretta	
	educazione e tutela ambientale. Attività di progettazione, organizzazione, gestione	
	di progetti europei e di cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative	
	comunitarie e non, dirette e indirette ed internazionali. Promozione, ideazione,	
	creazione e gestione di servizi e progetti volti alla attivazione di veicoli speciali in	
	ambito sociale, sanitario, educativo e culturale, quali ludobus, bibliobus, punti di	
	informazione ed informagiovani, ambulanze e centri mobili di analisi.	
	la cooperativa potrà inoltre gestire le seguenti attività:	
	a) residenze protette, comunità educative, case famiglia, case di riposo, ostelli, asili	
	nido e per prima infanzia, comunità terapeutiche e similari;	
	b) assistenza e trasporto malati su autoambulanza;	
	c) attività di sostegno, promozione e sviluppo dell'associazionismo locale,	

	nazionale ed europeo. Sempre al fine del conseguimento dello scopo sociale la	
	cooperativa si propone di:	
	d) creare e ricercare occasioni di lavoro, in particolare per i giovani, realizzando	
	anche, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, come	
	individuate e definite dall'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. La	
	Cooperativa potrà quindi svolgere qualunque attività produttiva finalizzata	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A titolo esemplificativo e non	
	esaustivo si indicano: attività informatiche e del terziario, attività di ristorazione,	
	giardinaggio, librerie, cartolerie, falegnameria, ceramica, servizi di pulizia, gestione	
	chioschi e bar, attività industriali, commerciali e agricole, lavori edili, manutenzioni,	
	ristrutturazioni e restauro di edifici civili, commerciali, industriali impianti idrico -	
	sanitari ed elettrici . Intraprendere qualsiasi attività volta a sensibilizzare l'opinione	
	pubblica o a permettere, alle persone interessate, l'acquisizione e	
	l'approfondimento di conoscenze o di professionalità nel settore del recupero	
	precoce, della riabilitazione e prevenzione;	
	e) fornire attività di assistenza nei centri polivalenti, nella scuola, nei trasporti, nelle	
	attività di tempo libero, al fine di integrare i servizi delle A.S.L. e prevalentemente i	
	servizi delle U.T.R..	
	La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale si propone altresì di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di	
	cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre,	
	secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo,	

	all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto	
	dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a	
	favore della cooperazione sociale finalizzati a compensare i costi sociali e la	
	minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità	
	lavorativa.	
	Su delibera dell'Organo di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni	
	Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi	
	economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, direttamente e indirettamente attinenti	
	ai medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:	
	1) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo	
	scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;	
	2) potrà partecipare a gare pubbliche e private, bandi, appalti anche aderendo o	
	costituendo associazioni, temporanee di impresa o altri organismi economici o	
	società, in tutto il territorio dell'Unione Europea;	
	3) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili	
	e fidejussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	4) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	

	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	5) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra	
	il pubblico sotto ogni forma;	
	6) potrà favorire la costituzione di cooperative edilizie per l'assegnazione di case	
	per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni,	
	concessione di mutui o partecipazioni;	
	7) potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e	
	sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi	
	ed enti idonei;	
	8) potrà organizzare e gestire corsi di formazione professionale anche destinati al	
	reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati indicati nella	
	precedente lettera h);	
	9) potrà costituire patrimoni separati ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. e stipulare	
	contratti per la destinazione di patrimoni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c...	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da	
	parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.	
	La cooperativa inoltre, sempre al fine di consentire la piena occupazione e	
	comunque un'attività lavorativa dei propri soci potrà svolgere l'attività di produzione	
	e commercializzazione di elaboratori elettronici e computer multimediali e dei	
	relativi programmi, la produzione e commercializzazione di accessori per	
	elaboratori elettronici e similari, la manutenzione, riparazione e fornitura di ogni tipo	
	di attrezzatura, ricambi ed accessori per elaboratori elettronici e la fornitura di	

	soluzioni informatiche; istituzione di corsi di formazione nel settore informatico, di	
	programmazione nel campo della multimedialità e delle nuove tecniche di	
	comunicazione attraverso le reti telematiche; la società potrà distribuire giornali,	
	opuscoli, volantini e soprattutto al fine di valorizzare e far conoscere l'attività della	
	cooperativa stessa. Nel pieno rispetto del disposto delle leggi 2 gennaio 1991 N. 1	
	e 5 luglio 1991 N. 197 ed al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la	
	cooperativa potrà – non in via prevalente- compiere operazioni immobiliari,	
	mobiliari, di sponsorizzazione, commerciali, comprese le concessioni di avalli	
	fideiussioni, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali anche a favore di terzi; costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali, finalizzati allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n°59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa al solo fine del	
	raggiungimento dell'oggetto sociale potrà assumere inoltre sia direttamente che	
	indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese italiane o	
	estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nei limiti previsti	
	dall'art. 2361 del codice civile.	
	Art. 4) La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione	
	del tipo di scambio mutualistico così come determinato nell'ambito delle attività	
	sociali individuate precedentemente.	
	In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e ½ calcolati sul capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione	

	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né	
	successivamente al suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12, lg. 16 dicembre	
	1977, n. 904;	
	d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere	
	rispettato il principio della parità di trattamento.	
	Art. 5) Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e	
	le regole dello svolgimento dell'attività mutualistica da parte della cooperativa e dei	
	soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento	
	tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito	
	da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo di	
	Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie	
	SOCI	
	Art.6) Il numero dei soci e' fissato nel limite minimo stabilito dalla legge, e possono	
	essere ammessi come soci tutti i lavoratori che posseggono i seguenti requisiti:	
	1) essere maggiorenni;	
	2) godere dei diritti civili e politici;	
	3) essere in grado di partecipare con le proprie competenze professionali e	
	lavorative al raggiungimento dello scopo sociale, condividendo in pieno gli scopi e	
	le finalità della cooperativa.	

	E' fatto divieto ai soci di svolgere unitamente la propria attività lavorativa in	
	concorrenza con l'attività della cooperativa senza espresso assenso dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 7) Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo, specificando:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, curriculum,	
	professione, cittadinanza, codice fiscale ed ogni altra notizia richiesta dall'organo	
	amministrativo;	
	b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.	
	La domanda inoltre deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del	
	richiedente di osservare lealmente le disposizioni dello statuto, dell'atto costitutivo,	
	del regolamento interno e degli impegni assunti.	
	Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'organo amministrativo,	
	dopo aver constatato la rispondenza dei requisiti, ed in particolare il possesso della	
	pregressa esperienza lavorativa, della qualifica professionale, dell' idoneità	
	all'espletamento della attività tecnica amministrativa e commerciale della	
	cooperativa, coerentemente con lo scopo secondo i principi mutualistici.	
	Art. 8) Colui che domanda di far parte della cooperativa acquisterà la qualità di	
	socio dopo che accolta la domanda stessa, avrà versato l'importo di almeno una	
	quota e della tassa di ammissione predisposta dall'organo amministrativo. La tassa	
	di ammissione non e' in alcun caso rimborsabile.	
	Inoltre il nuovo socio sarà tenuto a pagare il sovrapprezzo di cui all'ultimo comma	
	dell'art.2525 del Codice Civile.	
	In caso di mancanza dei versamenti sopradescritti entro 90 giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda, questa si intenderà	

	come non avvenuta.	
	Art. 9) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso e' consentito al socio che	
	non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale o	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. Spetta all'assemblea constatare se	
	ricorrono i motivi che legittimino il recesso, e di provvedere in conseguenza	
	nell'interesse della società.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera dell'organo amministrativo,	
	essere escluso il socio:	
	a) che non e' in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;	
	b) che senza giustificato motivo, non adempie ai doveri derivanti dalla qualità di	
	socio o gli impegni a qualunque titolo assunti verso la società;	
	c) che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto	
	sociale;	
	d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) che svolga attività in concorrenza alla cooperativa, senza preventiva	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che venga condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione comunque potrà avvenire solo, se	
	trascorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'inadempienza	
	notificata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questi non	
	provveda a redimerla. Restano comunque a carico dell'inadempiente le eventuali	
	spese e i relativi danni che tale inadempienza provocherà alla società, la quale e'	
	autorizzata fino da ora a trattenere da eventuali conferimenti che lo stesso socio ha	

	versato alla stessa cooperativa, in adempimento di eventuali impegni economici	
	assolti.	
	Art. 11) Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto,	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della somma versata	
	oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di	
	decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza	
	di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci	
	defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione sono avvenuti:	
	- verso la società per il pagamento degli impegni non versati;	
	- verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni	
	assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si e'	
	verificata.	
	Art.12) Nel caso di decesso di un socio gli eredi o legatari della di lui quota non	
	subentreranno nella posizione di socio.	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 13) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello Statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.	

	I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.	
	Art. 14) Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di	
	emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio dovrà pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Art. 15) L'emissione delle azioni ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% (due percento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci	
	ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo di voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	

	lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 16) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori spetta il	
	diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso	
	potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dallo Statuto, ai sovventori si applicano le	
	disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione	
	e le cause di incompatibilità.	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 17	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile ed illimitato, costituito da quote del valore	
	nominale ciascuna pari a venticinque euro;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.17 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci, come previsto nel presente statuto;	

	d) da eventuali altre riserve;	
	e) dal capitale sociale di partecipazione costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 art. 4.	
	f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro cinquecento.	
	Art.18) Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincoli senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa, salvo in diritto di recesso.	
	Art.19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.	
	I residui attivi netti di bilancio saranno ripartiti come segue:	
	a) 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) 3% (tre per cento) a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti previsti dalla Legge n.59 del 1992;	
	d) la quota residua sarà destinata dall'assemblea sia per altre riserve o fondi di destinazione sia per percentuale che per destinazione;	
	e) gli utili derivanti dalle azioni di partecipazione saranno interamente ripartiti tra i soci.	
	L'assemblea può sempre deliberare che la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva legale dedotto l'accantonamento ai Fondi	

	mutualistici e l'eventuale destinazione ad aumento gratuito del capitale	
	sociale. La riserva legale non può essere ripartita tra i soci durante	
	l'esistenza della società e al suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	Art.20) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata con	
	avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora	
	dell'adunanza inviato direttamente ai soci con email al quale il socio	
	risponderà per ricevuta o, in mancanza, per lettera raccomandata almeno	
	otto giorni prima di quello dell'adunanza.	
	Nel detto avviso dovrà essere indicata anche la data della seconda	
	convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e l'organo di controllo.	
	Art.21) L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nel comune in cui la	
	società ha sede sociale.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:	
	a) per l'approvazione del bilancio;	
	b) per la nomina delle cariche sociali;	
	c) per stabilire il compenso dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;	
	d) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno.	
	e) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli	
	importi ed i caratteri di cui al precedente art. 13 dello Statuto;	
	f) approva i regolamenti previsti dallo statuto;	

	L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati	
	dalla legge.	
	Art.22) Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, si applicano le norme del Codice Civile.	
	Art.23) Ciascun socio ha un solo voto.	
	Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente	
	all'assemblea, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, e	
	comunque il voto non può essere delegato ne' agli amministratori, né ai controllori,	
	ne' agli impiegati della cooperativa.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti al libro soci da	
	almeno 90 giorni. L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.	
	Per i soci sovventori si applicano le modalità previste nel presente Statuto.	
	Art.24) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza provvederà alla nomina la stessa assemblea.	
	L'Assemblea, quando il verbale non viene redatto da un Notaio, nominerà il	
	segretario che potrà essere anche una persona esterna alla società'.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.25) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione,	
	composto da un numero variabile da 3 a 5 membri. I soci volontari possono	
	essere eletti a comporre il Consiglio di amministrazione purchè	
	complessivamente non superino un terzo dei posti disponibili. L'Assemblea	
	nominerà un Presidente al quale spetta la rappresentanza legale.	
	L'organo amministrativo è dispensato dal prestare cauzione, dura in carica	
	per tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è	

	sempre rieleggibile.	
	Art.26) L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
	Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre alla	
	approvazione dell'assemblea;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ed assumere tutte le obbligazioni	
	inerenti alle attivita' e gestioni sociali, delegando di volta in volta alla stipula,	
	procuratori speciali;	
	e) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	f) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente	
	indicate, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non	
	attribuite alla sua competenza, eccetto quelle espressamente riservate alla	
	competenza dell'assemblea.	
	L'organo amministrativo ha la rappresentanza e la firma sociale, egli e' pertanto	
	autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, da	
	banche e da privati qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone	
	liberatoria quietanza. Ha anche la facolta' di stare in giudizio, nelle liti attive e	
	passive, di nominare avvocati e procuratori davanti qualsiasi autorita' giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; puo' anche effettuare	
	compromessi e transazioni.	
	CONTROLLI	

	Art. 27) - Organo di controllo	
	La Societa' puo' nominare un organo di controllo od un revisore. L'organo di	
	controllo e' costituito da un solo membro effettivo che assume la qualifica di	
	sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale. Nei casi previsti	
	dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di	
	controllo o del revisore e' obbligatoria. Il collegio sindacale, ove nominato,	
	si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del	
	collegio sindacale e' nominato dai soci in occasione della nomina dello	
	stesso collegio. In tutti i casi di obbligatorieta' della nomina, il sindaco unico	
	o i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il	
	caso in cui la Societa' sia tenuta a nominare il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti. Il sindaco unico o i sindaci sono nominati	
	dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco unico o dei sindaci	
	per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il sindaco unico e'	
	stato rinominato o il collegio e' stato ricostituito. La cessazione del sindaco	
	unico o dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in	
	cui la Societa' ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o	
	la totalita' dei sindaci, effettivi e supplenti, nel caso di collegio sindacale. Il	
	sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili. Il compenso del sindaco unico o	
	dei sindaci e' determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo della durata del loro ufficio. Il sindaco unico o i sindaci	
	possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La	
	decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,	

	sentito l'interessato. In presenza di collegio sindacale, in caso di morte, di	
	rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di	
	eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'assemblea dei	
	soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la	
	presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu'	
	anziano di eta'.	
	Art. 28) - L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e	
	2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale della societa', salvo i casi in cui	
	la stessa sia inderogabilmente attribuita a norma dell'art.29 del presente	
	statuto. Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente	
	ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. L'organo di	
	controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle	
	riunioni dell'Organo amministrativo. L'organo di controllo deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 29) Revisione legale dei conti	
	Al soggetto appositamente nominato con lo specifico incarico di effettuare	
	la revisione legale dei conti e' attribuita esclusivamente tale funzione di	
	revisione ai sensi dell'art.2409 bis codice civile. Il soggetto incaricato di	
	effettuare la revisione legale dei conti è tenuto a redigere la relazione	
	prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. La	

	società, qualora non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può	
	affidare al Collegio sindacale anche la revisione legale dei conti. In tal caso	
	il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.30) In qualunque caso di scioglimento della societa', l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita, nominera' uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente	
	fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Nel caso di dimissioni del liquidatore o liquidatori, l'assemblea dei soci dovrà	
	provvedere alla loro sostituzione.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai	
	soci del capitale versato e della quota dei dividendi maturati alla data di cessazione	
	della liquidazione, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.	
	Art.31) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa' è disciplinato dal	
	regolamento interno, ben noto all' assemblea ed approvato dall' assemblea	
	ordinaria.	
	Nello stesso regolamento sono stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato	
	Esecutivo se verranno istituiti, nonche' le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della societa'.	
	Art.32) Per tutto quanto non regolato dallo statuto e dall'atto costitutivo, valgono le	
	disposizioni.	
	F.TO GIARDINI CARLA	
	F.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO	